

BOZZA CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELL'INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEI LOCALI DEL COMUNE DI RIETI

Con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge,

tra

Il Comune di Rieti con sede in Rieti Piazza V. Emanuele II snc, C.F. n. 00100700574 (di seguito nominato "Comune") rappresentato legalmente dal Dirigente del Settore III Finanza e Patrimonio, dott..... nato a il

e

la Ditta/Società _____ (di seguito denominato "Gestore") con sede in Via _____, ____ – cap _____ a _____ e con C.F./ Partita I.V.A. _____ qui rappresentata legalmente dal sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____
(di seguito Comune e Gestore, citati unitamente, sono anche denominati "Parti")

PREMESSO

- che il Comune ha ravvisato la necessità della di garantire al personale e ai visitatoti un servizio di erogazione di bevande calde, fredde e alimenti mediante distributori automatici
- che il Comune con determinazione dirigenziale n. del 2018, ha approvato i documenti per l'affidamento della gestione del servizio di distribuzione di alimenti e bevande
- che la/il Ditta/Titolare _____ stando alle offerte pervenute e successivamente valutate dalla commissione preposta è risultata quella con il punteggio più alto e quella con la proposta più adeguata e vantaggiosa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune concede alla Ditta/Titolare _____ di svolgere all'interno degli edifici comunali la gestione di un servizio di ristoro con distributori automatici per un periodo di anni **3 (trentasei mesi)**: dal _____ al _____

Il servizio con **Distributori Automatici** dotati anche di strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede, ecc.) prevede la somministrazione e l'erogazione per la distribuzione di:

- Bevande Calde (caffè, caffè decaffeinato, bevande a base di caffè, orzo, bevande a base di orzo, the, latte, cioccolato)
- Bevande Fredde in lattina, in bottigliette di PET, tetrapak o blister (acqua oligominerale, the freddo, bibite gassate, bibite tipo integratore e succhi di frutta)
- Prodotti biologici e dietetici
- Prodotti Freschi (importante in questo caso il rispetto della catena del freddo per la corretta conservazione es. macedonia di frutta, confezione monofrutta di stagione, ecc.)

Il Gestore si impegna a fornire e installare a proprie spese le macchine distributrici necessarie all'attività di ristoro, in perfetto stato, omologate e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e cioè essere di nuova fabbricazione, di ultima generazione, marcati CE e tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24 per tutta la durata della concessione.

Art. 2

Per lo svolgimento dell'attività in parola nei locali individuati e messi a disposizione da Comune, il Gestore dovrà versare un contributo annuale di € (euro In Lettere/00). Il versamento della somma sarà effettuato versato in un'unica rata anticipata entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3

Il Gestore si impegna ad applicare ad inizio attività il listino prezzi presentato in sede di gara e non potranno essere modificati per un periodo di almeno dodici mesi dall'inizio della concessione. Successivamente essi, con cadenza annuale, potranno essere soggetti ad aggiornamenti sulla base degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Secondo le modalità indicate nel successivo art.18

I prezzi di vendita di ogni articolo, comprensivi di IVA, dovranno essere esposti e ben visibili.

Art. 4

Con la stipula del presente atto e per effetto dello stesso, il Gestore nella gestione del servizio dei **Distributori Automatici** si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità le condizioni di seguito riportate:

- gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine
- I distributori automatici, singoli o combinati dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge e rispettare altresì la normativa CEI - *Norme particolari di sicurezza per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita*
- gli adempimenti per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la corretta erogazione del servizio
- le responsabilità relative ai danni che potessero derivare al Comune o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine e degli impianti
- la copertura assicurativa dei distributori automatici, a carico del gestore, per danni che dovessero essere arrecati all'utenza
- la responsabilità o colpa per danni, anche grave, che dovessero essere arrecati alle macchine, involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne
- la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e rinnovo delle scorte

Il Gestore si impegna inoltre:

- a garantire che tutti i distributori automatici installati siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie in vigore
- ad effettuare rigorosa pulizia interne ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature atte a garantire una ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori
- a garantire la freschezza e l'igiene dei prodotti e a non variare la tipologia, la qualità, la grammatura e i prezzi offerti e valutati in sede di gara
- a garantire la fornitura del servizio dei distributori in modo continuativo
- a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti all'applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- a effettuare gli interventi di manutenzione e di rifornimento nei momenti concordati con il Dirigente del II Settore e comunque al di fuori del normale orario di lavoro
- a collocare contenitori per i rifiuti in numero sufficiente e idonei per la loro raccolta e ad assicurare la pulizia sia degli spazi che dei contenitori

Art. 5

Il Comune declina ogni responsabilità per ammanchi, danni, incendi o infortuni di qualsiasi genere che si dovessero rilevare alle attrezzature, verso e nei confronti di materiali, generi alimentari e verso terzi, rispettivamente conservati e presenti nei locali del posto di ristoro.

Il Gestore non può rivendicare, in nessun caso danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensione dell'energia elettrica.

Il comune è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, scasso o furti a carico dei Distributori Automatici

Art.6

Imposte, tasse, altri oneri di qualsiasi genere sono a carico del gestore, come pure la tenuta regolare della posizione assicurativa delle personale dipendente

Art. 7

Il Gestore è tenuto ad osservare le direttive che saranno impartite dal Dirigente del Settore III preposto al controllo per il miglior andamento del servizio

Art. 8

Gli atti amministrativi del Gestore per fornitura, ordinazioni, impegni, ecc. e le relative fatturazioni devono essere sempre effettuate in nome e per conto del Gestore medesimo e non intestate al Comune, il quale non risponderà in nessun caso e ad alcun titolo, ragione o azione, dei debiti della gestione stessa

Art. 9

Il Gestore si assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto ed esonera espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente al danno arrecato. A tale scopo il Gestore dovrà provvedere, prima dell'inizio della gestione ad assicurarsi con massimali adeguati contro la responsabilità civile per i danni che dovessero scaturire anche indirettamente dall'attività di gestione delle macchine distributrici e al loro uso

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati

Il Gestore nell'esercizio dell'attività è il solo ed esclusivo responsabile dell'adempimento della normativa in materia tributaria, sanitaria, igienica, di prevenzione degli infortuni e della materia sicurezza in genere. È fatto obbligo al Gestore di rispettare tutte le disposizioni inerenti la normativa igienico-sanitaria vigente

Il Gestore sarà altresì responsabile di tutte le violazioni di carattere amministrativo e/o penale riconducibili all'esecuzione negligente delle operazioni di preparazione e somministrazione alimenti anche in virtù delle recenti disposizioni di legge che regolano l'attività oggetto del presente contratto

Il Gestore dovrà redigere e tenere a disposizione per le verifiche degli organi competenti il protocollo di autocontrollo aziendale stilato in applicazione del sistema HACCP

Sono a carico del Gestore gli oneri per il rispetto e l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro previsti dal T.U. n. 81/2008 e *s.m.i.*, comprensivo dell'obbligo della redazione del D.U.V.R.I. che dovrà essere consegnata copia al Dirigente del Settore III per essere adottato dal Documento di Valutazione dei Rischi

Art. 10

Le parti contraenti riconoscono che con la presente convenzione non viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego tra il Comune e il Gestore

Art. 11

Il personale di servizio necessario per il buon funzionamento dell'attività in argomento dovrà essere assunto in proprio dal Gestore a cui farà capo tutto quanto attiene alle retribuzioni, al trattamento assicurativo, previdenziale e a quanto altro dovuto in qualità di datore di lavoro, secondo la vigente legislazione e in ottemperanza ai contratti nazionali ed integrativi di categoria; lo stesso dovrà essere munito del prescritto libretto sanitario

Art. 12

Il Comune pur rimanendo estraneo al rapporto di lavoro, può interferire con giudizio di merito insindacabile e definitivo, qualora il personale assunto dal Gestore non offra garanzie di moralità, di igiene e di civile comportamento

Art. 13

È rigorosamente vietato al Gestore di cedere, affittare, subaffittare o far condurre l'attività in argomento a terzi estranei alla presente convenzione. La gestione dell'attività è assunta direttamente dal Gestore in proprio e a suo completo rischio; egli è pertanto il solo ed unico responsabile

Art. 14

È fatto altresì divieto incondizionato di mettere a disposizione di sé o di terzi i locali ove è esercitata l'attività ed i servizi annessi, per scopi od usi diversi da quelli previsti dalla presente scrittura.

Art. 15

Il Gestore dovrà comunicare alla Dirigenza i nominativi di tutto il personale impegnato nella gestione dei punti ristoro e far esporre ai propri impiegati l'apposita tessera di riconoscimento in cui sono riportate le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (*art. 26 comma 8 del D. Lgs n. 81/2008*)

Art. 16

La gestione dell'attività è subordinata alla concessione delle relative licenze da parte degli organi competenti e delle autorizzazioni amministrative stabilite dalla legge, alla regolarizzazione in materia previdenziale, infortunistica e all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 17

È tassativamente vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche pena la revoca della concessione

Art. 18

I prezzi di vendita sono quelli indicati in sede di offerta dal concessionario e non possono essere modificati nel primo anno della concessione; gli stessi potranno essere sottoposti a revisione annuale, a richiesta della ditta aggiudicataria e sulla base degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo. Eventuali aggiornamenti dovranno essere sottoposti alla al Dirigente III Settore ed applicati solo dopo averne ricevuto l'autorizzazione scritta. Aumenti applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del presente contratto

Art. 19

L'erogazione del servizio avverrà esclusivamente nei giorni e durante gli orari di apertura del Comune e garantire la piena e continuativa funzionalità ed efficienza, 24 ore su 24, dei distributori per tutta la durata del presente contratto di concessione

Il gestore dovrà garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ed interventi di assistenza tecnica tempestivi

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine sono completamente a carico del Gestore

Art. 20

Il presente contratto avrà validità dal _____ al _____

Alla scadenza della stessa è escluso ogni obbligo di preavviso. La concessione non potrà prevedere clausole di rinnovo automatica pena la nullità dell'atto

Nel caso di particolari esigenze di carattere organizzativo e previo accordo tra le parti, da concordare almeno 2 (due) mesi prima della scadenza è ammesso solo il rinnovo parziale per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della Convenzione stessa, in modo da consentire l'attivazione di un nuovo procedimento amministrativo, finalizzato ad indire una nuova gara per la stipula di un nuovo contratto. Durante il periodo di proroga, il gestore dovrà garantire il prosieguo del servizio di cassa alle condizioni pattuite nel contratto sottoscritto

Alla scadenza del Contratto il Gestore si impegna a riconsegnare al Comune gli spazi concessi in uso per l'attività e a rimuovere a proprie spese le apparecchiature installate

L'eventuale atto di revoca da ambo le parti avrà un termine prefissato non inferiore a 3 mesi

Il Comune si avvarrà della clausola di recesso solo in presenza di violazioni contrattuali o per effetto di disposizioni di autorità sovraordinata. In tali ultimi casi il Comune si riserva l'esercizio di tale facoltà in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con fissazione del termine per il rilascio dei locali

Deve intendersi per "grave inadempimento" la reiterata violazione:

- dei prezzi concordati
- degli accordi sulla qualità dei prodotti
- delle norme di igiene e pulizia
- delle norme di buona condotta verso l'utenza da parte del Gestore o del personale adibito al servizio
- l'imputazione di frode a danno del Comune
- la condanna per reati penali e quanto altro possa ledere l'immagine del Comune
- l'inosservanza di norme fiscali
- mancato pagamento del contributo annuo

Questa condizione risolutiva espressa è da ritenersi essenziale e viene approvata e sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del C.C.

Art. 21

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto; in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi espressamente citati, la convenzione si intenderà risolta di diritto senza necessità di diffida o costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa ex art.1456 del C.C.

Art. 22

Il Comune si riserva il diritto al risarcimento dei danni, con prova documentale

Art. 23

La sottoscrizione del presente contratto da parte del Gestore dà atto che copia in originale dello stesso è stata dal medesimo trattenuta a sue mani

Le spese di bollo del presente contratto sono a completo carico del Gestore

Art. 27

Foro competente è quello di Rieti

Il Gestore

Il Dirigente III Settore

Allegato-1-Bozza-Convenzione-Distributori-Automatici%5B0.1%5D.doc